Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° | **Roma - Martedì, 5 marzo 1929 - Anno VII** | **Numero 54**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 786.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 201.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2045, contenente norme per la riduzione delle eccedenze di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati per l'anno 1928.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2045, riguardante norme per la riduzione delle eccedenze di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati per l'anno 1928.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 787.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1928, n. 3439.

Concessione alla Società Ligure Toscana di elettricità, con sede in Livorno, dell'impianto e dell'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi nella centrale di Livorno e nella sottostazione di Tavernuzze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;
Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;
Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;
Visto il R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Vista la domanda con la quale la Società Ligure Toscana di elettricità di Livorno chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate;
Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;
Visto l'atto di sottomissione con il quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;
Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società Ligure Toscana di elettricità con sede in Livorno, scali D'Azeglio n. 8, la concessione per l'impianto e per l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi una nella centrale di Livorno e l'altra nella sottostazione di Tavernuzze.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, salvo a prorogarla con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica.

Art. 3.

La concessione è accordata alla condizione della completa osservanza, da parte della Società, di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e di qualsiasi genere esistenti o che potranno essere, in seguito, emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio tra la centrale di Livorno e la sottostazione di Tavernuzze, restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

La lunghezza d'onda assegnata a ciascuna stazione è quella di metri 925. Tale onda dovrà essere variata nel caso arrecasse dei disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali, di disturbi atmosferici, ed in ogni modo non superiore a 30 watt-antenna.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate dei necessari apparecchi di protezione contro l'alta tensione della linea elettrica e contro le scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società Ligure Toscana di elettricità, la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa, senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari ed agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo. La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze, compresi gli eventuali danni e infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo, qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.
Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati, per maggiore garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie o i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette ed a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il personale adibito all'esercizio delle stazioni date in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati all'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame di cui al citato art. 15. Il Ministero delle comunicazioni è in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì a vietarne l'assunzione per le stesse ragioni

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga di pagare, mediante vaglia di servizio intestato al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma, il canone annuo di L. 870, le

quali verranno imputate sul capitolo 14 del bilancio di entrata per l'esercizio 1928-1929 e sui corrispondenti esercizi successivi.

La decorrenza di detto canone sarà quella della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

A garanzia del pagamento di detto canone la Società concessionaria unisce la quietanza del deposito cauzionale pari ad una annata del canone stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 156. — FERZI.

Numero di pubblicazione 788.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 204.

Estensione della legislazione sui manicomi e sugli alienati alle Provincie annesse al Regno d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 11 luglio 1926, n. 1512;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e gli affari esteri, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno d'Italia, in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati la legge 14 febbraio 1904, n. 36, concernente disposizioni sui manicomi e sugli alienati, e il relativo regolamento, approvato con R. decreto 16 agosto 1909, n. 615, con le modificazioni ed aggiunte apportate rispettivamente dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, e dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847, quest'ultimo prorogato con l'art. 1 lettera c) del decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 538, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 2.

Ogni qualvolta nelle disposizioni delle leggi, dei decreti e dei regolamenti, di cui all'art. 1, si faccia riferimento ad altre disposizioni di legge, tale riferimento deve intendersi fatto alle leggi vigenti nel Regno.

Art. 3.

Sono abrogate le leggi e disposizioni contrarie alle norme contenute nel presente decreto o che riguardano materie dal medesimo regolate.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 4. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 789.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 202.

Approvazione della nuova tariffa per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Udine, deliberata da quella Giunta provinciale amministrativa il 16 ottobre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 16 ottobre 1928 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Udine ha stabilito una nuova tariffa per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni di quella Provincia;

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Visti i Nostri decreti 7 aprile 1921, n. 374, 19 novembre 1921, n. 1724, 22 ottobre 1922, n. 1388, e 18 novembre 1923, n. 2538;

Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza del 26 novembre 1928;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la nuova tariffa per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Udine, deliberata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 ottobre 1928, in sostituzione di quella contenuta nell'art. 15 del vigente regolamento provinciale approvato con Nostro decreto 22 gennaio 1925, n. 62.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 2. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 790.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 214.

Aggiunta all'art. 148-ter del regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge predetta, e le modificazioni ad esso apportate con il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 638, e con il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 148-*ter* del regolamento per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, approvato con decreto Reale 13 marzo 1904, n. 141, e modificato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 638, e con il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366, è aggiunto il seguente comma:

« Parimenti il Ministero predetto può promuovere con Regio decreto la revoca dell'approvazione dello statuto e lo scioglimento di un sindacato di mutua assicurazione, quando, a giudizio del Ministero stesso, siano venute a cessare le ragioni che ne determinarono l'approvazione dello statuto e l'autorizzazione al funzionamento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 15. — FERZI.

Numero di pubblicazione 791.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1929, n. 203.

Aumento del contributo della provincia di Napoli a favore della Regia scuola di avviamento al lavoro di San Giovanni a Teduccio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 marzo 1928, n. 928, concernente aumento dei contributi da parte dello Stato e degli enti locali a favore della Regia scuola di avviamento al lavoro di San Giovanni a Teduccio;

Vista la deliberazione della provincia di Napoli del 18 agosto 1928;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo della provincia di Napoli a favore della Regia scuola di avviamento al lavoro di San Giovanni a Teduccio, contemplato nell'art. 1 del R. decreto 22 marzo 1928, n. 928, è aumentato da L. 11,333 a L. 20,000, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 3. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 792.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 192.

Istituzione in Roma ed erezione in ente morale della « Fondazione nazionale Figli del Littorio », e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di istituire in Roma una Fondazione nazionale avente per fine l'assistenza fisica e spirituale ai figli di Italiani all'estero;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita in Roma ed eretta in ente morale ad ogni effetto di legge la « Fondazione nazionale Figli del Littorio » alla quale sono applicabili tutte le disposizioni di favore vigenti per le istituzioni analoghe.

Art. 2.

E' approvato l'unito statuto della Fondazione anzidetta.

Il Capo del Governo, Ministro proponente, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 194. — SIROVICH.

Statuto della « Fondazione nazionale Figli del Littorio ».

Art. 1.

E' istituita una Fondazione denominata « Fondazione nazionale Figli del Littorio » avente per fine l'assistenza fisica e spirituale ai figli d'Italia all'estero.

La Fondazione ha sede in Roma, presso la Segreteria dei Fasci all'estero.

Art. 2.

La Fondazione nazionale Figli del Littorio attua le proprie finalità mediante l'istituzione ed il mantenimento di asili e di istituti di educazione per orfani o fanciulli abbandonati di cittadinanza italiana residenti all'estero, di case di maternità, di colonie marine e montane e di borse di studio presso istituti d'istruzione del Regno e mediante ogni altra forma di assistenza che contribuisca a mantenere ed a ravvivare l'italianità dei figli degli Italiani all'estero.

Art. 3.

La Fondazione trae i mezzi finanziari per l'attuazione dei propri fini:

a) dal patrimonio iniziale di un milione assegnatole dal Ministero degli affari esteri;

b) dalle erogazioni dello Stato e di altri enti pubblici;

c) dai lasciti, donazioni e contributi privati.

Art. 4.

La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo assistito da due revisori di conti.

Il Consiglio direttivo della Fondazione è presieduto dal Ministro o Sottosegretario per gli affari esteri ed è composto da:

1° un vice presidente, nella persona del segretario dei Fasci all'estero;

2° un delegato del Ministero degli affari esteri;

3° un delegato del Ministero dell'interno;

4° un delegato del Ministero delle corporazioni;

5° un membro del Direttorio del P. N. F.;

6° il presidente dell'Opera nazionale Balilla;

7° il presidente dell'Opera nazionale maternità ed infanzia;

8° la segretaria dei Fasci femminili;

9° tre delegati dei Comitati provinciali designati da S. E. il Capo del Governo.

I due revisori dei conti sono nominati uno dal Ministro per gli affari esteri e l'altro dal Ministro per le finanze.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo:

a) compila annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporsi all'approvazione del Ministro per gli affari esteri;

b) determina il programma di attività della Fondazione in relazione alle disponibilità finanziarie;

c) presenta annualmente al Ministero degli affari esteri insieme col rendiconto finanziario una relazione sull'attività svolta dalla Fondazione.

Art. 6.

La Fondazione istituirà nel Regno Comitati provinciali aventi per fine di cooperare al suo incremento ed all'esplicazione delle sue finalità.

Art. 7.

La Fondazione esplica la propria attività per mezzo della Segreteria dei Fasci all'estero, sotto la vigilanza del Ministero degli affari esteri.

Art. 8.

In caso di scioglimento della Fondazione, il capitale sarà versato al Ministero degli affari esteri, perchè sia devoluto ad opere di assistenza per i figli degli Italiani all'estero.

Art. 9.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, saranno stabilite le norme necessarie per l'attuazione del presente statuto e per regolare il funzionamento della Fondazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 793.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1929, n. 212.

Compenso da corrispondersi, sino a tutto novembre 1928, ai rivenditori delle pagelle scolastiche per gli alunni delle scuole elementari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alle spese di distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col citato art. 3 del R. decreto 20 agosto 1926, n. 1615;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la vendita al pubblico delle pagelle scolastiche istituite col R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615, effettuata a tutto novembre 1928, sarà corrisposto ai rivenditori di generi di privativa, patronati scolastici e librai uno speciale compenso di centesimi quindici per ogni pagella.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere agli stanziamenti in bilancio per il pagamento dell'aggio indicato nel precedente art. 1 e delle altre spese inerenti alla distribuzione delle pagelle suddette.

Art. 3.

Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 · Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1929 · Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 13. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 794.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. 213.

..pprovazione della convenzione fra il Governo (Ministero delle finanze) e l'Ente nazionale per forniture scolastiche, per la vendita delle pagelle scolastiche per gli alunni delle scuole elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615, convertito in legge con la legge 8 gennaio 1928, n. 21;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'approvazione della convenzione 1° ottobre 1928 con la quale la vendita delle pagelle scolastiche istituite col citato art. 3 del R. decreto 20 agosto 1926, n. 1615, viene affidata all'Ente nazionale per forniture scolastiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la convenzione 1° ottobre 1928 con la quale il Ministro per le finanze ha affidato all'Ente nazionale per forniture scolastiche l'incarico della vendita delle pagelle scolastiche mediante una provvigione complessiva del 4,50 per cento, compresi gli aggi, sul prezzo delle pagelle vendute.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 14. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 795.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. 206.

Approvazione dei progetti di opere pubbliche d'interesse locale nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduta la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Veduto l'art. 159 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Veduto il R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire l'autorità cui è demandata l'approvazione dei progetti relativi ad opere pubbliche di interesse locale nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 compresi nella tabella n. 1 allegata al testo unico suindicato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia, le finanze ed i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I progetti delle opere pubbliche d'interesse locale nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, compresi nella tabella n. 1 allegata al testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono approvati dal Ministero dell'interno quando la loro approvazione non sia demandata da leggi speciali ad altre autorità.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per gli affari dell'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 6. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1929.

Riconoscimento della Società per la costruzione della « Casa del Fascio » in Settignano (Firenze) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER L'INTERNO

ED

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 13 novembre 1928-VII con la quale il presidente della Società per la costruzione della « Casa del Fascio » costituita in Settignano (Firenze) ad inizia-

tiva del Gruppo rionale fascista « Guido Bolaffi » chiede che la Società stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Società per la costruzione della « Casa del Fascio », con sede in Settignano (Firenze), la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Società predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1929 - Anno VII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 325. — SABBATINI.

(591)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1929.

Riconoscimento della Società « Casa d'Italia » di Montopoli Valdarno ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 31 luglio 1928-VI, con la quale il segretario politico del Fascio di Montopoli Valdarno (Pisa) nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Società « Casa d'Italia » di Montopoli Valdarno, istituita ad iniziativa di quel Fascio, chiede che la Società stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Società « Casa d'Italia » di Montopoli Valdarno la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Società predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1929 - Anno VII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 323. — SABBATINI.

(592)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1929.

Aggiunta della sede di Belgrado per la rappresentanza diplomatica degli addetti aeronautici.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA
E PER GI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 2 del R. decreto 24 maggio 1925, n. 1032, che fissa il numero degli addetti militari navali ed aeronautici, presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche;

Visto il decreto del Commissario per l'aeronautica, 8 luglio 1925, che stabilisce le sedi di rappresentanze diplomatiche presso le quali possono essere destinati gli addetti aeronautici;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Alle sedi di rappresentanze diplomatiche presso le quali possono essere destinati gli addetti aeronautici, stabilite dal decreto del Commissario per l'aeronautica 8 luglio 1925, è aggiunta quella di Belgrado.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'aeronautica e per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(593)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1929.

Autorizzazione alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti ad applicare il coefficiente di maggiorazione previsto dall'art. 36 (ultimo comma) del R. decreto 27 luglio 1928, n. 1802.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 32, 36, ultimo comma, e 37 del R. decreto 27 luglio 1928, n. 1802;

Vista la domanda con la quale la Confederazione nazionale fascista dei commercianti, in applicazione dell'ultimo comma del summenzionato art. 36, chiede che siano stabili-

te la misura e le modalità per la riscossione del coefficiente di maggiorazione previsto dal citato art. 36 (ultimo comma);

Decreta:

La Confederazione nazionale fascista dei commercianti è autorizzata ad applicare il coefficiente di maggiorazione a carico dei datori di lavoro da essa rappresentati, nella misura e con le modalità stabilite dalle disposizioni seguenti.

La misura del coefficiente è stabilita nell'aliquota percentuale, da approvarsi con separato decreto, risultante dalla proporzione fra la somma complessiva dei contributi effettivamente riscossi e da riscuotere per ciascun esercizio a partire dal 1° gennaio 1928, a termine degli articoli 33, 34 e 37 del menzionato R. decreto 27 luglio 1928 e la differenza fra l'ammontare globale di L. 42,800,000 autorizzato dall'art. 32 del Regio decreto stesso e la somma complessiva anzidetta.

Per l'applicazione di tale coefficiente le Associazioni di primo grado provvedono alla iscrizione in ruoli speciali dei datori di lavoro da esse rappresentati, con la indicazione del contributo individuale già versato e da versare in base alle disposizioni testè accennate, dell'aliquota percentuale determinata in conformità del comma precedente, e della quota di maggiorazione risultante.

Le Associazioni di primo grado dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti sono autorizzate ad iscrivere nei ruoli suindicati anche le quote risultanti dall'applicazione dell'art. 37 del R. decreto 27 luglio 1928, n. 1802, osservata per queste la procedura matricolare.

I ruoli sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per otto giorni all'albo pretorio, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Della pubblicazione è data notizia mediante pubblici manifesti.

I ruoli sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, all'esattore per la riscossione nei termini, nelle forme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Roma, addì 27 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(597)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1929.

Delimitazione della zona di servitù aeronautica intorno all'aeroporto di Mirafiori (Torino).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato all'art. 10 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautica, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nella zona circoscritta da una poligonale avente lati paralleli ai limiti esterni dell'aeroporto di Mirafiori (Torino) posti i lati della poligonale alla distanza ortogonale di un chilometro dai limiti dell'aeroporto.

Art. 2.

La limitazione della zona di servitù stabilita nell'articolo precedente e la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti alle private proprietà sono demandate alla Sezione demanio della I Zona aerea territoriale secondo le norme stabilite nel testo unico delle leggi sulle servitù militari, 16 maggio 1900, n. 401.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII.

p. *Il Ministro*: BALBO.

(595)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1929.

Scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Monteforte Irpino e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta l'opportunità dello scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Monteforte Irpino, allo scopo di facilitare le riforme opportune per coordinare la sua azione e quella delle istituzioni pubbliche di beneficenza da essa amministrate agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Vista la proposta del prefetto di Avellino;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Monteforte Irpino è sciolta.

La temporanea gestione di essa è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al cav. dott. Alberto Arcamone, consigliere di prefettura, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, tutte le riforme che riterrà opportune nei riguardi della Congregazione medesima e delle istituzioni pubbliche da essa amministrate, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale.

Il prefetto di Avellino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(600)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1929.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della temporanea gestione delle Opere pie « Patronato Gina Mazza » e « Istituto Emilio Treves » in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1928, col quale si assegnava il termine di mesi sei, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione delle Opere pie « Patronato Gina Mazza per l'assistenza e protezione alle liberate dal carcere » e « Istituto Emilio Treves per patronato dei giovani liberati dal carcere », in Roma;

Vista la proposta del prefetto di Roma;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga al termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 luglio 1929.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(599)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1929.

Modifiche al decreto Ministeriale 14 ottobre 1928, concernente la nomina a medico direttore dell'Ufficio d'igiene e sanità del Governatorato di Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'articolo 11, secondo comma, del regolamento legislativo per il Governatorato di Roma, approvato con R. decreto 29 luglio 1928, n. 1945, n. 2383;

Ritenuta la necessità di modificare alcune disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 14 ottobre 1928, recante norme per la nomina a medico direttore dell'Ufficio di igiene e sanità del Governatorato di Roma;

Sentito il Governatore;

Decreta:

Articolo unico.

Agli articoli 5, 8 e 9 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1928, recante norme per la nomina a medico direttore dell'Ufficio di igiene e sanità del Governatorato di Roma, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 5. — Possono partecipare al concorso i medici chirurghi che, oltre al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) avere esercitato, almeno per un triennio, le funzioni di capo dell'Ufficio di igiene in Comuni con popolazione superiore ai 100,000 abitanti o capoluoghi di Provincia, ovvero di capo servizio negli Uffici predetti, o di direttore di laboratori micrografici dello Stato, delle Provincie e di Comuni aventi una popolazione superiore a 150,000 abitanti;

b) avere, almeno per un triennio, esercitato le funzioni di medico provinciale;

c) avere ricoperto, almeno per un quadriennio, cumulativamente, in seguito a regolare nomina, posti di aiuto, di coadiutore o di assistente nei Regi istituti universitari di igiene o nei laboratori micrografici di cui alla lettera *a*);

d) avere prestato lodevole servizio, per almeno due anni, in posti di ruolo, presso Istituti di clinica e patologia medica delle Regie università ovvero, in seguito a pubblico concorso, presso pubblici ospedali ».

« Art. 8. — I concorrenti sono classificati per ordine di punti.

« Sono dichiarati idonei soltanto coloro che abbiano riportato, complessivamente, non meno di quarantacinque cinquantesimi di punti ».

« Art. 9. — Agli effetti della graduatoria sono considerati titoli di preferenza, nell'ordine qui appresso stabilito:

a) la libera docenza in igiene presso una Regia università;

b) i servizi lodevolmente disimpegnati presso locali di isolamento, in occasione di epidemie.

« Sono applicabili, per quanto riguarda le preferenze e le precedenze, le norme di cui all'art. 3, primo comma, del R. decreto-legislativo 24 settembre 1923, n. 2073 ».

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

(601)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1929.

Scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Terni e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta l'opportunità dello scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Terni, allo scopo di facilitare le riforme opportune per coordinare la sua azione e quella delle istituzioni pubbliche di beneficenza da essa amministrate agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Vista la proposta del prefetto di Terni;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Terni è sciolta.

La temporanea gestione di essa è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al cav. dott. Vincenzo Clerico, medico provinciale, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi quattro, tutte le riforme che riterrà opportune, nei riguardi della Congregazione medesima e delle istituzioni pubbliche da essa amministrate, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale.

Il prefetto di Terni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(598)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1929.
Delimitazione della zona di servitù aeronautica intorno all'aeroporto di Capua.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche, alla sistemazione degli aeroporti ed alla istituzione dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato col Regio decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge suddetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautica, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nella zona circoscritta da una poligonale avente lati paralleli ai limiti esterni dell'aeroporto di Capua, posti i lati della poligonale alla distanza ortogonale di un chilometro dai limiti predetti. La configurazione e lo sviluppo superficiale dell'aeroporto di Capua sono riprodotti nell'annessa planimetria.

Art. 2.

La limitazione della zona di servitù aeronautica stabilita nell'articolo precedente e la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti alle private proprietà sono demandate alla Sezione demanio della III Zona aerea territoriale, secondo le norme stabilite nel testo unico delle leggi sulle servitù militari, 16 maggio 1900, n. 401.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(596)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1929.
Delimitazione della zona di servitù aeronautica intorno all'aeroporto di Padova.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautica, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nella zona circoscritta da una poligonale avente lati paralleli ai limiti esterni dell'aeroporto di Padova, posti i lati della poligonale alla distanza ortogonale di un chilometro dai limiti dell'aeroporto.

Art. 2.

La limitazione della zona di servitù stabilita nell'articolo precedente e la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti alle private proprietà sono demandate alla Sezione demanio della II Zona aerea territoriale secondo le norme stabilite nel testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(594)

REGIO DECRETO 14 febbraio 1929.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in San Fernando de Noronha (Rio de Janeiro).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in San Fernando de Noronha, alle dipendenze del Regio consolato in Rio de Janeiro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: GRANDI.

(603)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 52.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 marzo 1929 - Anno VII

Francia	74.57	Belgrado	33.55
Svizzera	367.16	Budapest (Pengo)	3.325
Londra	92.602	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.645	Norvegia	5.095
Spagna	291.75	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.652	Svezia	5.102
Berlino (Marco oro)	4.531	Polonia (Sloty)	214.60
Vienna (Schillinge)	2.686	Danimarca	5.097
Praga	56.60		
Romania	11.25	Rendita 3.50 %	71.20
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44.825
New York	19.08	Consolidato 5 %	82.925
Dollaro Canadese	18.98	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.40
Oro	368.16		

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(1ª *pubblicazione*).

Concorso ad un posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

A norma dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 novembre 1924, n. 2172; 16 agosto 1926, n. 1387; 27 ottobre 1927, n. 2135, e 22 dicembre 1927, n. 2678;

Visto il benestare del Ministero delle finanze, si dichiara aperto il concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina (grado 11°, gruppo A) con uno stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700.

La nomina vale per un anno scolastico ed è tacitamente confermata di anno in anno salvo contraria disposizione.

Possono partecipare al concorso i laureati in medicina veterinaria purchè non parenti ed affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado.

Per prendere parte al concorso deve essere presentata domanda in carta da bollo da due lire, entro 30 giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Regio commissario del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti età non superiore ai 35 anni;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta civile, morale e politica;

4° certificato penale;

5° certificato di adempiuto obbligo di leva;

6° certificato medico di sana costituzione;

7° certificato di laurea in medicina veterinaria;

8° quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 50 pagata ad un ufficio di registro;

9° tutti gli altri titoli che il concorrente creda utile presentare;

10° dichiarazione in carta libera da cui risulti che il concorrente non si trovi nelle condizioni di parentela suindicata incompatibile con la nomina.

Per coloro i quali abbiano prestato servizio militare durante la guerra, il limite di età è elevato di 5 anni.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda; non è necessaria la presentazione di essi da parte di chi ricopra posti di ruolo alla dipendenza dello Stato. In tal caso però occorre che il candidato comprovi la sua qualifica d'impiegato dello Stato con una dichiarazione dell'autorità da cui direttamente dipende.

L'esame consiste in:

1° esame teorico di patologia chirurgica;

2° prova pratica di clinica chirurgica.

A parità di merito sarà tenuto conto dei titoli e dei criteri preferenziali in favore dei candidati ex-combattenti stabiliti dall'art. 22 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

I concorrenti che risulteranno essere in regola con i documenti di rito saranno avvisati del tempo dell'esame, che avrà luogo presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

Il vincitore del concorso sarà scelto dal titolare della cattedra, presso la quale egli dovrà prestare servizio come assistente, fra i candidati risultati idonei e dovrà assumere l'ufficio entro otto giorni dalla partecipazione della nomina sotto pena di decadenza.

Roma, addì 20 febbraio 1929 - Anno VII

Il commissario: VINCI.

(602)

Rossi Enrico, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato G. C.